

Ordinanza sull prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p>Allegato 2</p> <p><i>N. 1.1.3</i></p> <p>1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi sopra acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili.</p>	<p>Allegato 2</p> <p><i>N. 1.1.3</i></p> <p>1.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi né al di sopra di acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili. Per l'ampliamento verticale od orizzontale delle discariche esistenti di tipo C, D ed E, l'autorità può concedere deroghe secondo l'allegato 4 numero 211 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc), se è fornita la prova che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nonostante una valutazione integrale delle ubicazioni nella regione di pianificazione che si estende al di là dei confini territoriali dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 OPSR), non è possibile adibire a discarica ulteriore volume al di fuori dell'area delle acque sotterranee utilizzabili o delle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione; b. l'ubicazione non si trova nel comprensorio di raccolta di una captazione di interesse pubblico d'acqua sotterranea o di un impianto d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde secondo l'articolo 20 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) oppure in un'area di protezione delle acque sotterranee secondo l'articolo 21 LPAc; e c. i requisiti relativi alla protezione delle acque sono soddisfatti e possono essere comprovati con la necessaria documentazione (all'occorrenza, munita di indagini idrogeologiche) (art. 32 cpv. 3 OPAc).
<p><i>N. 1.14</i></p> <p>1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B ubicati sopra acque sotterranee utilizzabili o nella zona limitrofa necessaria alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni...</p>	<p><i>N. 1.1.4 primo periodo</i></p> <p>1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B nonché un ampliamento di discariche esistenti di tipo C, D ed E secondo la deroga di cui al numero 1.1.3 che si trovano al di sopra di acque sotterranee utilizzabili o nelle zone limitrofe necessarie alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni. ...</p>
	<p><i>N. 1.1.5</i></p> <p>1.1.5 In caso di deroghe secondo il numero 1.1.3, l'ulteriore volume deve essere adibito a discarica in primo luogo tramite un ampliamento verticale del corpo della discarica esistente. L'autorità può in secondo luogo autorizzare un</p>

Diritto in vigore	Avamprogetto
	ampliamento orizzontale se è fornita la prova che un innalzamento non è in grado di soddisfare l'ulteriore fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica.
	<i>N. 1.1.6</i> 1.1.6 L'autorità cantonale comunica all'UFAM le deroghe concesse secondo il numero 1.1.3.